SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1985, n. **874**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 33 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito l'insegnamento di «storia degli antichi Stati italiani».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 226

86G0093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1985, n. **875**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 18 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserito l'insegnamento di «filosofia teoretica».

Art. 19 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è inserito l'insegnamento di «filosofia teoretica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 225

86G0092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **876**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

virologia oncologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 223

86G0094

LEGGE 24 gennaio 1986, n. **17**.

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono iscritti d'ufficio nel ruolo d'onore delle rispettive Forze armate, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure abbiano dato luogo ad un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Art. 2.

I militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, anche se di sottufficiale, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I militari e i graduati di truppa che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente possono ottenere una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere *a*) o *c*) dello stesso comma.

Possono conseguire una quarta promozione i militari e graduati di truppa che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure siano titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorché si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere *a*) o *c*) del precedente secondo comma.

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Art. 3.

L'avanzamento di cui al precedente articolo ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, ad esprimere giudizi di avanzamento.

I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità d grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi precritti.

Art. 4.

Restano in vigore le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, come integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623.

L'articolo unico della legge 2 dicembre 1940, n. 1963, già sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 588, è abrogato.

Art. 5.

I sottufficiali ed i militari ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.

Art. 6.

L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e vi hanno titolo, avverrà in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai militari e graduati di truppa del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto abbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 915/1978 approva il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. La tabella *A* — come sostituita dalla corrispondente tabella *A* annessa al D.P.R. n. 834/1981, con il quale è stato attuato il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 — reca l'elenco delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.

— Il R.D.L. n 1345/1926 concerne: «Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie».

Nota all'art. 2:

Per il D.P.R. n. 915/1978 e il decreto del D.P.R. n. 834/1981 v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo unico della legge n. 29/1973 concernente: «Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere *A* ed *A*-bis, numeri 1 e 3, della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313», è il seguente:

«I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera *A* e alla lettera*A*-bis, numeri 1 e 3, della tabella *E*, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere iscritto nei ruoli d'onore delle Forze armate di appartenenza.

La stessa nomina può essere conferita, a domanda ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che sono iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di maresciallo maggiore o capo di prima classe o maresciallo di prima classe»:

L'articolo unico della legge n. 623/1975 così recita:

«Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, sono estese ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore».

— L'articolo unico della legge n. 1963/1940, come sostituito dall'articolo unico del D.L.L. n. 588/1945, recava norme per l'iscrizione nei ruoli d'onore della regia aeronautica.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1399):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 9 marzo 1984.
Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 3 aprile 1984, con pareri delle commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla VII commissione l'11 aprile 1985; 12, 19 giugno 1985; 3, 4, 10, 18 luglio 1985 e approvato il 24 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1459):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 24 settembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 4ª commissione l'11, 18 dicembre 1985.
Relazione scritta annunciata il 3 gennaio 1986 (atto n. 1459/A - relatore: sen. FRANZA).
Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1986.

86G0102

DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1986, n. **18**.

Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la imprevista e forzata indisponibilità di un componente togato della corte d'assise, o della corte d'assise d'appello, in assenza di specifiche norme rivolte ad assicurare la sostituzione in corso di giudizio, impedisce la conclusione del dibattimento e vanifica l'attività già svolta;

Considerato che ciò comporta conseguenze di eccezionale gravità nei dibattimenti che, per la loro complessità e per il numero degli imputati, sono destinati a protrarsi per un tempo particolarmente lungo;

Rilevato che, in considerazione della imminente celebrazione di delicati quanto importanti processi, sui quali è appuntata la preoccupata attenzione dell'intero Paese, appare improcrastinabile l'adozione di opportuni rimedi legislativi che contribuiscano ad assicurare l'ordinato svolgimento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a prevedere, per i dibattimenti di durata particolarmente lunga, la possibilità di sostituire dei componenti togati con magistrati che partecipino al dibattimento in qualità di aggiunti, e ciò in analogia a quanto già previsto per i giudici popolari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente:

«Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'apello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali partecipano al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti, tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo, in possesso, almeno uno, della qualifica di appello e l'altro con qualifica non inferiore a giudice di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non può partecipare per impedimento sopravvenuto, la corte d'assise, integrata dal magistrato aggiunto più anziano e presieduta, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 59, foglio n. 10

86G0133

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 novembre 1985.

Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di speciali funzioni di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, recante modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento, rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge 22 luglio 1975, n. 382, concernenti le norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare agli articoli 6 e 32, concernenti le attribuzioni riservate alla competenza dello Stato in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1984, con il quale è stato costituito il Nucleo centrale delle guardie di sanità per le particolari esigenze correlate all'attuazione dei compiti di igiene e vigilanza, previsti nella predetta legge n. 833/1978;

Visto l'art. 221 del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, così come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517;

Vista la circolare ministeriale n. 302.20186 AG. 173 del 23 gennaio 1967, concernente il servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sulla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Accertato, quindi, che i medici, veterinari, chimici, farmacisti e segretari tecnici dei rispettivi ruoli di questo Ministero, nonché le guardie di sanità ed i capi guardia di sanità debbono essere considerati ufficiali di polizia giudiziaria solo nei limiti dei servizi ai quali sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla citata normativa;

Ritenuto che la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è strettamente inerente alle funzioni che effettivamente vengono svolte, incontrando, di conseguenza, limiti temporali e di spazio;

Decreta:

Art. 1.

Ai medici, veterinari, chimici, farmacisti e segretari tecnici dei rispettivi ruoli di questo Ministero, alle guardie di sanità, ai capi guardia di sanità, adibiti ai servizi per i quali la normativa in premessa citata prevede il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è rilasciata, per l'effettivo espletamento delle funzioni, una tessera personale di riconoscimento, avente le caratteristiche indicate nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

La tessera di cui all'articolo precedente ha validità quinquennale, salva una minore durata in relazione a scadenza del rapporto di impiego o di servizio.

È ritirata nei casi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e nei casi in cui il dipendente cessa dall'essere adibito ai servizi indicati nell'art. 1. La tessera predetta non è soggetta a convalida e deve essere rinnovata alla scadenza del quinto anno dal rilascio o qualora siano intervenute modificazioni nei dati in essa contenuti.

Art. 3.

In caso di smarrimento o sottrazione, i possessori della tessera sono tenuti a farne denunzia alla competente autorità di pubblica sicurezza, per poter ottenere il rilascio di una nuova tessera.

Art. 4.

Le tessere di cui all'art. 1 sono assoggettate al regime del rigoroso rendiconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO A (al DM 15-11-1985)

TESSERA
(dritto)

Colore marrone ed avana - Formato mm 100×65

MINISTERO DELLA SANITÀ
DIR. GEN. AA. AA. E PERSONALE

N.000001

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e 22 della L. 26 febbraio 1963, n. 441)

Qualifica

Cognome e Nome

Nato il

a

Il funzionario responsabile

MINISTERO DELLA SANITÀ
DIR. GEN. AA. AA. E PERSONALE

N.000001

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e 22 della L. 26 febbraio 1963, n. 441)

Qualifica

Cognome e Nome

Nato il

a

Il funzionario responsabile

TESSERA
(rovescio)

Colore bianco

MODULARIO 917 r.r. Mod MS/2

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			
Segni particolari			Timbro
Data rilascio			
Valida sino			

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

MODULARIO - 917 - r.r. Mod. MS/2

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			
Segni particolari			Timbro
Data rilascio			
Valida sino			

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

86A0816

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmato a New Delhi il 12 gennaio 1981, nonché dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.

Il giorno 16 dicembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 luglio 1985, n. 432, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985.

In conformità all'art. 29, secondo comma, l'accordo, il protocollo aggiuntivo e lo scambio di note sono entrati in vigore il giorno 16 dicembre 1985.

86A0619

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Giorgio Asproni» di Nuoro ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Nuoro n. 3449 del 16 dicembre 1985, il liceo ginnasio statale «Giorgio Asproni» di Nuoro è stato autorizzato ad accettare una donazione di L. 3.000.000, da destinare alla costituzione di un fondo, da intitolare alla memoria del prof. Giuseppe Catte, per il finanziamento di attività culturali. La donazione medesima è offerta dalla sig.ra Maria Teresa Pinna Catte.

86A0511

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Tesauro» di Fossano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo n. 1953/2/89/29 SETT.1B dell'11 novembre 1985, l'istituto tecnico commerciale «Tesauro» di Fossano è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.000.000, da destinare al finanziamento di attività relative all'aggiornamento e alla sperimentazione e all'erogazione di un premio ad alunni particolarmente meritevoli ed in condizioni di bisogno.

86A0489

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina «ottica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A0750

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 110.974.027, dovuto dalla S.n.c. Industria elettromeccanica Stabia dei F.lli Esposito, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 74.460.800, dovuto dalla S.r.l. Pan, con sede in Castel San Niccolò, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 58.911.644, dovuto dall'Ente autonomo fiera di Foggia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Foggia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

86A0800

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Milano ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Milano e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Per il personale dipendente dalle aziende di tutti i settori, esclusi i proprietari di fabbricato:

vitto	L.	26.000	mensili
alloggio	»	12.000	»

Per i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani:

alloggio, luce e riscaldamento	L.	20.280	mensili

Per i lavoratori dipendenti da tutti i settori merceologici:

mensa	L.	285	per due piatti

86A0637

MINISTERO DEL TESORO

N. 23

Corso dei cambi del 4 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1642 —	1642 —	1642,50	1642 —	1642,50	1642,75	1643,300	1642 —	1642 —	1642 —
Marco germanico	680,300	680,300	680 —	680,300	680,30	680,30	680,300	680,300	680,300	680,30
Franco francese	222,050	222,050	222,30	222,050	222,10	222,08	222,110	222,050	222,050	222,05
Fiorino olandese	602,250	602,250	602,50	602,250	602,40	602,39	602,550	602,250	602,250	602,23
Franco belga	33,247	33,247	33,28	33,247	33,25	33,24	33,243	33,247	33,247	33,25
Lira sterlina	2246,200	2246,200	2248 —	2246,200	2246 —	2246,10	2246 —	2246,200	2246,200	2246,20
Lira irlandese	2057,900	2057,900	2063 —	2057,900	2059 —	2058,95	2060 —	2057,900	2057,900	—
Corona danese	184,500	184,500	184,50	184,500	184,50	184,53	184,560	184,500	184,500	184,50
Dracma	11,108	11,108	11,10	11,108	—	—	11,110	11,108	11,108	—
E.C.U.	1470,900	1470,900	1471 —	1470,900	1470,50	1470,50	1470,100	1470,900	1470,900	1470,90
Dollaro canadese	1138,500	1138,500	1138 —	1138,500	1138,50	1138,30	1138,100	1138,500	1138,500	1138,50
Yen giapponese	8,560	8,560	8,55	8,560	8,56	8,55	8,559	8,560	8,560	8,56
Franco svizzero	803,200	803,200	804 —	803,200	803	803 —	802,800	803,200	803,200	803,20
Scellino austriaco	96,720	96,720	96,75	96,720	96,75	96,74	96,760	96,720	96,720	96,72
Corona norvegese	218,550	218,550	218,80	218,550	218,65	218,64	218,740	218,550	218,550	218,55
Corona svedese	216,580	216,580	216,75	216,580	216,60	216,59	216,600	216,580	216,580	216,58
FIM	304,250	304,250	304,10	304,250	304,30	304,27	304,300	304,250	304,250	—
Escudo portoghese	10,430	10,430	10,45	10,430	10,43	10,42	10,425	10,430	10,430	10,42
Peseta spagnola	10,824	10,824	10,835	10,824	10,83	10,82	10,824	10,824	10,824	10,82
Dollaro australiano	1131 —	1131 —	1133 —	1131 —	1130,50	1130,50	1130 —	1131 —	1131 —	1131 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1986

Dollaro USA	1642,650
Marco germanico	680,300
Franco francese	222,080
Fiorino olandese	602,390
Franco belga	33,245
Lira sterlina	2246,100
Lira irlandese	2058,950
Corona danese	184,530
Dracma	11,109
E.C.U.	1470,500
Dollaro canadese	1138,300
Yen giapponese	8,559
Franco svizzero	803 —
Scellino austriaco	96,740
Corona norvegese	218,645
Corona svedese	216,590
FIM	304,275
Escudo portoghese	10,427
Peseta spagnola	10,824
Dollaro australiano	1130,500

Media dei titoli del 4 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,825
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,350
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,750
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,450
» » » » 1- 6-1982/86	100,500
» » » » 1- 7-1982/86	100,600
» » » » 1- 7-1983/86	100,125
» » » » 1- 8-1982/86	100,700
» » » » 1- 8-1983/86	100,150
» » » » 1- 9-1982/86	100,675
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,850
» » » » 1-10-1983/86	100,200
» » » » 1-11-1982/86	100.825
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 1-1983/87	101,450
» » » » 1- 2-1983/87	101,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,750
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,750
» » » » 1-12-1983/87	100,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,825
» » » » 1- 2-1984/88	100,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,500
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	102,325
» » » » 1- 6-1984/88	102,275
» » » » 1- 7-1983/88	102,050
» » » » 1- 8-1983/88	101,925
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	101,800
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	103,675
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,700
» » » » 1- 3-1984/91	101,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,775
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,625
» » » » 1- 8-1984/91	100,850
» » » » 1- 9-1984/91	100,700
» » » » 1-10-1984/91	100,775
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1992	99,850
» » » » 1- 2-1992	97,475
» » » » 1- 2-1995	98,800
» » » » 1- 3-1995	95,475
» » » » 1- 4-1995	95,375
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50% 1- 7-1986	100.125
» » » 13,50% 1-10-1986	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,150
» » » 12 % 1- 2-1988	97,850
» » » 12 % 1- 3-1988	97,850
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	117,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	114,600
» » » » 1983/90 11,50%	112,050
» » » » 1984/91 11,25%	112,300
» » » » 1984/92 10,50%	110,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M04026

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centoquattro posti di educatore per adulti nel ruolo degli educatori per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento e retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo degli educatori per adulti della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori e degli assistenti sociali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età ad anni 35 per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con la quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente i miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, che ha eliminato la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione del predetto statuto;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa ai provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze degli istituti penitenziari operanti nel territorio nazionale, l'amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, al personale del ruolo degli educatori per adulti, per le unità riferite alle regioni di seguito indicate, centoquattro posti nella qualifica di educatore per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dei complessivi trecentotrentotto posti indicati, per la carriera di concetto amministrativa, nella tabella *B* allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a centoquattro posti di educatore per adulti in prova, livello sesto, nel ruolo degli educatori per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

1)	Valle d'Aosta	posti	1
2)	Piemonte	»	13
3)	Liguria	»	5
4)	Lombardia	»	25
5)	Veneto	»	13
6)	Trentino-Alto Adige	»	2
7)	Friuli-Venezia Giulia	»	4
8)	Emilia-Romagna	»	4
9)	Toscana	»	5
10)	Umbria	»	3
11)	Marche	»	3
12)	Lazio	»	6
13)	Abruzzo	»	3
14)	Molise	»	1
15)	Campania	»	4
16)	Puglia	»	3
17)	Basilicata	»	1
18)	Calabria	»	3
19)	Sicilia	»	2
20)	Sardegna	»	3
	Totale . . .	posti	104

Per il posto riservato alla Valle d'Aosta è prevista, ai sensi dell'art. 51 della citata legge n. 196/1978, una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

Il personale assunto sarà destinato a prestare servizio per almeno cinque anni nell'ambito delle regioni indicate nel bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso si richiedono i seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettere *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono o siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando, e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Coloro che concorrono per il posto riservato ad Aosta dovranno, inoltre, precisare se intendono sostenere le prove d'esame in lingua francese.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 5 giugno 1976, n. 487.

L'esame consisterà in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

La prova di attitudine professionale si svolgerà in Roma, alle ore 8 del giorno 3 aprile 1986, presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Induno, 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova attitudinale anzidetta, nella sede e nel giorno sopra indicato.

La prova attitudinale per coloro che concorrono al posto riservato di cui all'art. 1, secondo comma, si svolgerà in Aosta, nel giorno che sarà stabilito con successivo provvedimento ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e di cui sarà data comunicazione prsonale ai candidati.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

I candidati originari della Valle d'Aosta, che concorrono per il posto riservato di cui all'art. 1, secondo comma, hanno facoltà di sostenere la prova attitudinale e le anzidette prove scritte in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della citata legge n. 1948/4.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Per coloro che concorrono al posto riservato per Aosta il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua, nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale.

Per i candidati, invece, originari della Valle d'Aosta, che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengono il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo nella lingua italiana e la versione avverrà in lingua francese da un testo italiano.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui esse dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titoli all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 444/1985 il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ultimate le prove del concorso, i vincitori sono nominati immediatamente educatore per adulti in prova, livello sesto, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ed assunti in servizio nell'ordine della graduatoria.

I medesimi dovranno produrre subito e comunque entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, da inviarsi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a)*, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autenticata — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se l'impiegato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal compente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza a distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovverto certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio:

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva al sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvede con aperture di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1985

p. *Il Ministro:* CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 9

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

.... (1)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a.......................... (provincia di ....) in via......................... n. ... tel. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoquattro posti di educatore per adulti in prova (livello VI) nel ruolo degli educatori per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2) del bando perchè ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio (2).................... conseguito presso l'istituto .... sito in via... nell'anno scolastico ....;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune (3)................... oppure ....;

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) ....;

e) eventuali condanne penali riportate (5)............................

Dichiara, altresì, che:

ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6) ....;

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a.. (città).. (provincia) .... via .... n. .... c.a.p. .... n. tel. ....

Data, ...

Firma (7)

....

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

86A0753

Concorso a ottantasei posti di operaio specializzato dello Stato con la qualifica professionale di infermiere «C»

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Visto l'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1979, n. 758;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze degli istituti operanti nel territorio nazionale, l'amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, per le unità riferite alle regioni di seguito indicate, ottantasei posti di operaio specializzato in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere «C», dei complessivi quattrocentodiciotto posti indicati, per il personale operaio, nella tabella *B* allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a ottantasei posti di operaio specializzato in prova dello Stato con la qualifica professionale di infermiere «C» presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

Regione	
Abruzzo	posti 6
Basilicata	» 4
Calabria	» 11
Campania	» 11
Lazio	» 7
Marche	» 13
Molise	» 6
Sardegna	» 17
Sicilia	» 4
Umbria	» 6
Veneto	» 1

Compatibilmente con le esigenze del servizio, i vincitori di sesso femminile saranno destinati negli istituti o in sezioni femminili.

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di permanere nell'ambito delle regioni cui saranno assegnati per almeno cinque anni.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni (tale attestato o copia autenticata dev'essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso);

2) essere cittadino italiano; ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere compiuto l'età di anni ventuno e non superato quella di anni trentacinque.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti e imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

8) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di

pena - Ufficio I - Reparto II, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

a) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono scritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) il titolo di studio posseduto precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro i quali sono o siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio o di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

Il Ministero di grazia e giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

Il concorso si svolgerà mediante esperimento consistente in una prova pratica e una prova orale vertente sulle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere.

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità degli aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore ai 12/20.

Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico e il colloquio.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del quarto comma dell'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso dei titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito avviso dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà formata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso la sede che sarà loro destinata.

Entro il primo mese di servizio gli stessi dovranno consegnare al capo dell'istituto di destinazione, sotto pena di decadenza, i sottoelencati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se è stato assegnato alle liste di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai predetti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale), 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune, non esiste ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, purché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 9 i quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 12;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nasciata;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 11.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 12.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Art. 13.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza della nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga lorda pari a quella prevista per il personale operaio inquadrato nel IV livello funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 5

Schema della domanda
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome).. (le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito) nato a.. (provincia di ....) il (giorno, mese ed anno) .... domiciliato in.. .... c.a.p. .... (provincia di.................) via .... chiede di essere ammesso a partecipare al concorco a .... posti di operaio di ruolo specializzato in prova con la qualifica di infermiere «C» con sede di servizio presso ....

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto......................... .... (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di.................................. nell'anno scolastico .... presso.. ....,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............,

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allega il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi):

di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso.....................,

di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione ....

Dichiara, altresì, di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo...

Data, ...

Firma .... (1)

---

(1) La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere le domande o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

86A0754

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pavia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie infettive . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di medicina e chirurgia, nonché diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova, 65, 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

86A0760

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Verona

È indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di agente tecnico, quarta qualifica funzionale, area tecnico-scientifica, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Verona.

Uno dei due posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla terza qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima e il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla terza qualifica.

E considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Verona, via San Francesco n. 20, Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

E indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di assistente tecnico, sesta qualifica funzionale, area tecnico-scientifica, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Verona.

Uno dei due posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima e il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla quinta qualifica.

E considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Titolo di studio richiesto: maturità tecnica, diploma di perito elettronico o titoli equipollenti, diploma di perito informatico, maturità professionale, diploma di operatore commerciale, diploma di analista contabile, diploma di segretario di amministrazione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Verona, via San Francesco n. 20, Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

E indetto pubblico concorso per esami, per la copertura di cinque posti nel profilo professionale di assistente tecnico, sesta qualifica funzionale, area tecnico-scientifica, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Verona.

Uno dei cinque posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima e il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla quinta qualifica.

E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità scientifica; maturità tecnica agraria; maturità tecnica femminile; maturità professionale per tecnico di laboratorio chimico-biologico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Verona, via San Francesco n. 20, Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

86A0763

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Trento, via Verdi n. 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 febbraio 1986, ore 9;
seconda prova: 26 febbraio 1986, ore 14.

86A0831

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso l'istituto di ingegneria chimico-alimentare della facoltà di ingegneria, Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 febbraio 1986, ore 9,30;
seconda prova scritta: 26 febbraio 1986, ore 9.

86A0832

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 febbraio 1986, ore 11;
seconda prova scritta: 28 febbraio 1986, ore 9.

86A0833

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 125, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1984, si svolgeranno presso il Politecnico, facoltà di architettura, dipartimento di casa-città, viale Mattioli, 39, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 5 marzo 1986, ore 9.

86A0834

Rinvio della prova scritta del concorso a nove posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Cassino

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore amministrativo (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Cassino, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 13 novembre 1985, già fissata per il giorno 11 febbraio 1986, è stata rinviata alle ore 8,30 del giorno 27 marzo 1986.

86A0767

MINISTERO DELL'INTERNO

Stralcio della segreteria consorziale fra i comuni di Vedano-Olona e Castiglione Olona dal bando del concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale di pari numero in data 28 marzo 1983, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda tra i quali è stato incluso il consorzio Vedano-Olona e Castiglione Olona (Varese);

Visto il decreto ministeriale n. 17200.C.2 in data 27 dicembre 1985, a seguito dello scioglimento disposto dal prefetto di Varese, il predetto consorzio di segreteria è stato cancellato dall'elenco dei comuni della classe seconda;

Considerato, pertanto, che il citato consorzio deve essere stralciato dal concorso sopraindicato;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il consorzio fra i comuni di Vedano-Olona e Castiglione Olona è stralciato dalle sedi di classe seconda messe a concorso con il decreto ministeriale 14 luglio 1982 in premessa citato.

Roma, addì 29 gennaio 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A0853

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta dell'11 ottobre 1985;

Vista la deliberazione n. 3 allegata al verbale n. 91 del 29 novembre 1985 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 10 dicembre 1985, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1986 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di diploma di laurea o di titolo di studo equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o teniche di cinque borse di studio per l'ammontare di L. 3.201.600 lorde cadauna, ripartite come segue:

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
I - *Scienze farmaceutiche* (una borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con indirizzo chimica industriale; tecnico di laboratorio chimico-biologico; maturità scientifica.
II - *Scienze ambientali* (due borse)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale; chimica nucleare; elettronica industriale; elettrotecnica; energia nucleare; fisica industriale; informatica; materie plastiche; meccanica; meccanica di precisione; tecnico di laboratorio chimico-biologico; tecnico delle industrie chimiche; geometra; maturità scientifica.

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
—	—
III - Malattie infettive (una borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale; elettronica industriale; agraria; tecnico di laboratorio chimico-biologico; maturità scientifica.
IV - Malattie non infettive (una borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale; elettronica industriale; agraria; tecnico di laboratorio chimico-biologico; maturità scientifica.

Dette borse avranno la durata di otto mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° aprile 1986.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) titolo di studio compreso tra quelli richiesti dal precedente art. 1 per l'ammissione al concorso in relazione alla materia di studio e di ricerca prescelta;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 24, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio similare presso l'Istituto superiore di sanità nell'anno finanziario 1985.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1985 abbiano fruito di borsa di studio anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - viale Regina Elena n. 299 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

È consentito concorrere per una sola materia di studio e di ricerca tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) la residenza;
4) il titolo di studio di cui è in possesso;
5) il possesso della cittadinanza italiana;
6) se abbia riportato o meno condanne penali;
7) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;
8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;
9) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando;
10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 del presente bando con l'indicazione del voto riportato nonché della data di conseguimento del titolo stesso;

b) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

c) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non verranno comunque presi in considerazione i titoli prodotti in fotocopia non autenticata ai sensi di legge.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a)* del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

cat. I, votazione di maturità: fino a punti 7,00 attribuiti secondo il seguente prospetto:

da 36/60 a 41/60	punti 5,50
da 42/60 a 47/60	» 6,00
da 48/60 a 55/60	» 6,50
da 56/60 a 60/60	» 7,00

cat. II, pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00;

cat. III, attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 1,50;

cat. IV, altri titoli: fino a punti 0,50 (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla Divisione IV Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questa, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi due mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche per le quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvono gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa il direttore del laboratorio competente può consentire per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo o, che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1986
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 291

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto.. nato a ....
(provincia di..) il ....
e residente in.................................... (provincia di..............................)
via .... n. ...., c.a.p. ....
tel. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche per l'anno finanziario 1986.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca...

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali;
3) essere in possesso del seguente titolo di studio ....,
4) accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del bando di concorso;
5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;
6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: .... tel. ....

Data, ...

Firma..

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

86A0515

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta dell'11 ottobre 1985;

Vista la deliberazione n. 3 allegata al verbale n. 91 del 29 novembre 1985 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 10 dicembre 1985, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1986 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di diploma di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea di ventiquattro borse di studio per l'ammontare di L. 4.616.400 lorde cadauna, ripartite come segue:

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
I) *Scienze dell'alimentazione* (una borsa)	Diploma di laurea in: chimica; chimica industriale; chimica e tecnologia farmaceutiche; medicina veterinaria; scienza delle preparazioni alimentari; scienze biologiche.
II) *Scienze farmaceutiche* (una borsa)	Diploma di laurea in: chimica; chimica industriale; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; medicina e chirurgia; scienze biologiche.
III) *Scienze ambientali* (cinque borse)	Diploma di laurea in: chimica; chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica industriale; fisica; ingegneria nucleare; ingegneria civile; ingegneria chimica; ingegneria meccanica; ingegneria elettronica; ingegneria delle tecnologie industriali; matematica; medicina e chirurgia; scienze biologiche; scienze naturali; scienze dell'informazione; scienze statistiche e demografiche.

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
IV) *Malattie infettive* (sette borse)	Diploma di laurea in: medicina e chirurgia; scienze biologiche; chimica; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; fisica; medicina veterinaria.
V) *Malattie non infettive* (dieci borse)	Diploma di laurea in: medicina e chirurgia; scienze biologiche; chimica; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; fisica; ingegneria elettronica; medicina veterinaria.

Dette borse avranno la durata di otto mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° aprile 1986.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) titolo di studio compreso tra quelli richiesti dal precedente art. 1 per l'ammissione al concorso in relazione alla materia di studio e di ricerca prescelta;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio similare presso l'Istituto superiore di sanità, nell'anno finanziario 1985.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1985, abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

È consentito concorrere per una sola materia di studio e di ricerca tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) se abbia riportato o meno condanne penali;

7) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;

9) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando;

10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonché la data di quest'ultimo esame.

Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo conseguimento;

b) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

c) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice ed in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non verranno comunque presi in considerazione i titoli prodotti in fotocopia non autenticata ai sensi di legge.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a)* del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

Cat. I, votazioni di laurea: fino a punti 3,50 attribuiti secondo il seguente prospetto:

fino a 94/110	punti	2,25
da 95/110 a 99/110	»	2,50
da 100/110 a 104/110	»	2,75
da 105/110 a 108/110	»	3,00
da 109/110 a 110/110	»	3,25
110 e lode	»	3,50

Cat. II, pubblicazioni scientifiche: fino a punti 3,50;

Cat. III, attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 2,50;

Cat. IV altri titoli: fino a punti 0,50 (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla Divisione IV - Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questa, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi due mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche per le quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laoratorio;

3) osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvono gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa il direttore del laboratorio competente può consentire per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo o, che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1986
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 292

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 229 - 00161 ROMA

Il sottoscritto................................ nato a.................................... (provincia di....................) il............... e residente in......................... (provincia di.........................) via........... n..........., c.a.p.................... tel........................., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea per l'anno finanziario 1986.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca..

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) essere in possesso del seguente titolo di studio................,

4) accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato;

6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: .... tel...........................

Data, ...

Firma..

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la campagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomtica o consolare italiana.

86A0514

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

Concorsi pubblici, per esami, a posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente e di commesso del ruolo amministrativo e di agente tecnico del ruolo tecnico, per lo svolgimento delle mansioni di autista.

È indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di assistente in prova nel ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, via Nizza, 35.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'I.N.P.G.I. - Direzione generale - Servizio del personale - Via Nizza, 35, 00198 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno comunicati con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale dell'Istituto, dalle ore 9 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

È indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a sette posti di commesso in prova nel ruolo amministrativo, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, via Nizza, 35.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'I.N.P.G.I. - Direzione generale - Servizio del personale - Via Nizza, 35, 00198 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e il luogo di svolgimento della prova scritta saranno comunicati con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale dell'Istituto, dalle ore 9 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

È indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo tecnico (mansioni di autista) dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, via Nizza, 35.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.
Patente di guida ad uso pubblico categoria C.
Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'I.N.P.G.I. - Direzione generale - Servizio del personale - Via Nizza, 35, 00198 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta saranno comunicati con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.
Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale dell'Istituto, dalle ore 9 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

86A0809

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso a posti di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Cagliari

La prova scritta del pubblico concorso a posti di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1271, avrà luogo in Cagliari il giorno 23 febbraio 1986, alle ore 8, presso l'istituto magistrale statale «E. D'Arborea», via Carboni Boy, 5.

86A0921

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 77

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 77.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavia.

86A0845

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:
un posto di primario di traumatologia;
un posto di assistente tecnico - geometra;
un posto di assistente tecnico programmatore;
due posti di assistente amministrativo;
un posto di assistente sanitaria visitatrice;
un posto di disinfettore;
due posti di capo-servizio operai.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 14 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'U.S.L. in Carbonia (Cagliari).

86A0842

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:
un posto di primario ospedaliero di oculistica;
un posto di primario ospedaliero di geriatria;
un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro;
un posto di coadiutore sanitario di cardiologia;
un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
due posti di assistente medico - area funzionale di medicina;
quattro posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia;
otto posti di assistente medico - area funzionale di igiene epidemiologica e sanità pubblica;
due posti di farmacista dirigente;
un posto di biologo collaboratore;
tre posti di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale dirigente - personale infermieristico;
dieci posti di operatore professionale coordinatore - infermiera professionale;
quarantatre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
sei posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;
due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;
due posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - geometra;
tre posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - perito chimico;
un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - perito agrario;
cinque posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
due posti di operatore professionale collaboratore - logopedista;
un posto di assistente tecnico - perito industriale meccanico;
due posti di assistente tecnico - perito industriale elettrotecnico;
un posto di assistente tecnico - perito industriale termotecnico;
undici posti di operatore tecnico di cucina;
undici posti di operatore tecnico di guardaroba;
un posto di operatore tecnico - coordinatore di lavanderia;
sette posti di operatore tecnico di guardaroba e lavanderia;
un posto di operatore tecnico - autista;
un posto di operatore tecnico - muratore;
tre posti di operatore tecnico - termoidraulico meccanico;
sedici posti di ausiliario socio-sanitario;
cinque posti di agente tecnico;
due posti di vice direttore amministrativo - affari generali;
quattro posti di collaboratore amministrativo - area giudirico-amministrativa;
dodici posti di assistente amministrativo - area amministrativa;
due posti di assistente amministrativo - area contabile;
quattro posti di coadiutore amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Forlì.

86A0866

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio;
tre posti di assistente amministrativo;
un posto di vice direttore amministrativo;
un posto di assistente medico ex C.P.A.;
due posti di capo sala;
un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente medico oculista;
un posto di direttore amministrativo;
otto posti di infermiere generico;
undici posti di infermiere professionale;
due posti di ausiliario socio-sanitario;
due posti di tecnico di radiologia;
un posto di assistente medico;
un posto di primario medico;
un posto di primario di anatomia patologica;
un posto di primario pediatra;
un posto di assistente medico - tossicodipendenze;
un posto di dirigente sanitario - igiene pubblica;
un posto di assistente medico psichiatra;
un posto di primario psichiatra;
due posti di veterinario coadiutore;
un posto di fisiokinesiterapista;
un posto di veterinario collaboratore;
un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di assistente anestesista;
due posti di assistente sociale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Adria (Rovigo).

86A0843

REGIONE MOLISE

Concorso a due posti di ispettore d'igiene - assistente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 4

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ispettore d'igiene - assistente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari del personale dell'U.S.L. in Bojano (Campobasso).

86A0846

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore professionale - puericultrice;
un posto di assistente tecnico - geometra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

86A0844

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 29, del 5 febbraio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda servizi municipalizzati di L'Aquila: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di operaio conducente.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Avviso di rettifica alla deliberazione concernente l'ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1986)

Nella deliberazione citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 29 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, alla fine del «n. 30) Vallero Cesare e Figli S.n.c. ...» è aggiunto il seguente periodo: «*Condizioni particolari:* fidejussione dei signori Arduino, Cesare, Giacomo, Maddalena Vallero (o in alternativa fidejussione bancaria); aumento del capitale sociale di L.Mil. 210, dagli attuali L.Mil. 90 a L.Mil. 300.»;

alla pagina 30 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla fine dell'art. 2 - Zanussi elettrodomestici S.p.a., è aggiunto il seguente periodo: «*Condizioni particolari:* fidejussione della Industrie Zanussi S.p.a. - Pordenone.».

86A0811

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100860310) **L. 600**